TESTO UNICO INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA

Art. 86

Trasferimento dei diritti inerenti agli strumenti finanziari depositati

Il depositante degli strumenti finanziari immessi nel sistema puo', tramite il depositario e secondo le modalita' indicate nel regolamento dei servizi previsto dall'articolo 81, comma 2, chiedere la consegna di un corrispondente quantitativo di strumenti finanziari della stessa specie in deposito presso la societa' di gestione accentrata. Il proprietario degli strumenti finanziari immessi nel sistema assume tutti i diritti e gli obblighi conseguenti al deposito quando provi che il depositante non aveva titolo per effettuarlo.

Versione in vigore dal 20 marzo 2010, non più in vigore dal 24 settembre 2016 · versione 35

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico intermediazione finanziaria
Estremi	Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
Parte	III — Disciplina dei mercati
Titolo	II-bis — Disciplina dei depositari centrali e delle attività di regolamento e di gestione accentrata
Capo	IV — Gestione accentrata di strumenti finanziari
Sezione	I — Gestione accentrata in regime di dematerializzazione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 1998

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-intermediazione-finanziaria/art-86-trasferimento-dei-diritti-inerenti-agli-

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

strumenti-finanziari/versione/35